

(N. 1626)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 1971

Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio

ONOREVOLI SENATORI. — L'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale per effetto del decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, è un sodalizio che associa e rappresenta una benemerita categoria di cittadini, costituita da coloro che durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano menomati nelle capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Secondo lo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954, l'Unione ha lo scopo di esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria, di mantenere vivo tra i soci il

sentimento della fratellanza e della solidarietà e di prestare ad essi e alle loro famiglie ogni possibile assistenza morale e materiale.

La legge 13 aprile 1953, n. 337, ha riconosciuto all'Unione la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali della categoria presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.

In base alla stessa legge, l'Ente è altresì abilitato a collaborare con le competenti Amministrazioni statali nello studio dei problemi dei mutilati per servizio e delle provvidenze in loro favore. Infatti, dal 1950 in avanti, numerosi provvedimenti legislativi

speciali sono intervenuti per l'attuazione di benefici assistenziali in favore sia dei detti minorati sia degli orfani e delle vedove di caduti per causa di servizio.

Per il funzionamento del sodalizio, che è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno, è annualmente stanziato nel bilancio del detto Dicastero un contributo statale, stabilito nella misura di lire 30 milioni con la legge 28 marzo 1958, n. 302, ed elevato all'importo di lire 50 milioni per effetto della legge 16 luglio 1962, n. 1099, ed elevato ancora a lire 100 milioni con la legge 23 febbraio 1968, n. 103.

Gli organi direttivi del sodalizio, peraltro, hanno reiteratamente formulato voti per l'aumento del contributo, rappresentando la necessità di una maggiore dotazione finanziaria per consentire una più adeguata funzionalità dei servizi centrali e periferici ed un più efficace ed ampio assolvimento delle finalità istituzionali, tenuto conto che, il provvedimento di cui alla menzionata legge 23 febbraio 1968, n. 103, ha soltanto in parte contribuito alla soluzione dei problemi finanziari dell'Ente.

In effetti, pur fruendo l'Unione, oltre che del contributo statale, anche dei proventi della trattenuta obbligatoria sui trattamenti pensionistici privilegiati prevista all'articolo 6 della citata legge del 1953, proventi il cui ammontare si aggira sui 66 milioni annui, le entrate di cui si tratta si palesano nel complesso inadeguate rispetto ai compiti di elevato interesse sociale, cui l'Ente deve attendere, tenuto conto del cospicuo contingente degli invalidi per servizio (oltre 60.000 unità) e dei loro congiunti assistibili

nonchè dell'incremento numerico che si verifica nella categoria.

L'aumento del contributo statale, oltre che per le considerazioni su esposte, si appalesa necessario per mettere in grado la Unione di potere far fronte agli ulteriori compiti istituzionali, derivanti alla stessa Unione per effetto della legge 2 aprile 1968, n. 882, concernente la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private, delle varie categorie di minorati, ivi compresi i mutilati ed invalidi per servizio ed i loro congiunti.

Questi nuovi compiti comportano indubbiamente nuovi oneri per l'Ente, che riguardano quelli relativi alle spese dei propri rappresentanti in seno alla sottocommissione centrale e alle 93 commissioni provinciali per il collocamento, quelli concernenti gli accertamenti sanitari quando le spese non siano a carico del datore di lavoro, quelli derivanti dall'impugnativa dei provvedimenti assunti dalle pubbliche Amministrazioni in difformità al disposto legislativo ed infine, e soprattutto, quelli necessari per l'istituzione di corsi di qualificazione professionale.

A tali esigenze e prospettive di attività intende soddisfare il presente disegno di legge, che si compone di due articoli.

Con l'articolo 1 viene determinato in lire 150 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 1970, l'attuale contributo statale di lire 100 milioni destinato al funzionamento dell'Unione.

Con l'articolo 2 si prevedono i mezzi per la copertura della maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1968, n. 103, nella misura di lire 100.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1970, a lire 150.000.000.

Art. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1970 a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e per il 1971 mediante riduzione dello stanziamento del predetto capitolo 3523 dello stato di previsione medesimo per il citato anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.